

Società Semplice – SS

1 – COS'È?

La società semplice (di seguito s.s.) è la forma più elementare di società di persone : la "forma base".

2 – FA PER ME?

La s.s. si presenta adatta per coloro che intendono avviare assieme un'attività, NON COMMERCIALE e, dunque, avente ad oggetto prevalentemente attività agricola, che comporti contenuti rischi d'impresa. Tale tipo societario, infatti, consente a più persone di collaborare nell'esercizio e nell'amministrazione di un'attività economica oltreché nell'assunzione delle relative scelte imprenditoriali, partecipando alla ripartizione dei guadagni, ma acquisendo le responsabilità proprie dell'imprenditore.

Vantaggi

Vantaggio comune a tutte le forme societarie è dato dalla possibilità di partecipare all'esercizio di un'attività economica ripartendosi i costi d'impresa ed i conseguenti impegni. Le società di persone, inoltre, si caratterizzano per una ampia flessibilità organizzativa. La società semplice non è soggetta al fallimento e, dunque, neppure i suoi soci illimitatamente responsabili.

Svantaggi

L'esercizio in comune dell'attività economica pone dei limiti alla libera assunzione delle scelte imprenditoriali, laddove, come normalmente accade, l'amministrazione venga affidata a più soci. La costituzione di una s.s. regolare richiede il rispetto di alcune formalità e il sostenimento dei relativi costi. In tale tipo societario (diversamente dalla società in nome collettivo), è possibile che non tutti i soci assumano il c.d. rischio di impresa che comporta, per i soci illimitatamente responsabili, di rispondere ai creditori della società con tutto il proprio patrimonio.

3 – CARATTERI DISTINTIVI

La s.s., a differenza della società in nome collettivo o in accomandita semplice, può essere costituita per l'esercizio di attività non commerciali – dunque solo attività agricole.

Nella s.s. tutti i soci assumono una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni societarie, ad eccezione dei soci che espressamente decidono di non assumere tale responsabilità ed essendo, di conseguenza, esclusi dall'amministrazione della società. I soci illimitatamente responsabili sono, infatti, tenuti a rispondere dei debiti della società con tutto il proprio patrimonio personale e ciascuno di essi può essere chiamato ad estinguere i debiti della società senza che la propria responsabilità risulti limitata alla quota di partecipazione al capitale.

Dei debiti della società risponderanno pertanto il patrimonio sociale e l'intero patrimonio personale di tutti i soci.

Diversamente dalle altre società, la società semplice non è soggetta al fallimento.

L'amministrazione e la rappresentanza della società spettano per regola generale, salvo patto contrario, a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. In sede di costituzione della società i soci possono però decidere di optare per un sistema di amministrazione congiunta (all'unanimità o a maggioranza), ovvero di riservare l'assunzione delle scelte imprenditoriali (o il compimento di determinate tipologie di atti amministrativi) esclusivamente ad alcuni di essi.

Nella s.s. non è previsto un organo assembleare. Le decisioni di modificazione dei patti che regolano il funzionamento della società (c.d. patti sociali) devono essere assunte all'unanimità, se non diversamente previsto al momento della costituzione.

La s.s. deve tenere le scritture contabili necessarie in base al tipo di attività svolta.

4 – REGIME FISCALE

Nelle s.s. il reddito prodotto viene tassato in capo ai soci e pertanto concorre a formare la base imponibile IRPEF di ciascuno di essi.

5 – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Affinché la s.s. sia regolarmente costituita e sia possibile l'iscrizione della società stessa presso il Registro delle Imprese, è necessario che l'atto costitutivo sia redatto mediante atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da un notaio. In questa fase il notaio, oltre a fornire la consulenza necessaria, assicura il controllo di legalità delle clausole e dei patti contenuti nell'atto costitutivo.

L'iscrizione della società nel Registro delle Imprese è necessaria per consentire ai terzi di venire a conoscenza dell'esistenza della società e di individuare i soci amministratori e rappresentanti.

Laddove la società sia costituita mediante semplice scrittura privata, essa deve considerarsi esistente ma non iscrivibile presso il Registro delle Imprese. In tal caso si dice che la società è irregolare e ciò comporta l'applicazione di una più gravosa disciplina in base alla quale tutti i soci si presumono rappresentanti della società ed eventuali patti tra i soci limitativi della rappresentanza non risultano opponibili ai terzi, salva la prova della loro conoscenza. Pertanto, il creditore che conclude un contratto con un socio privo del potere di rappresentanza della società ha comunque il diritto di ricevere il pagamento dalla società, la quale risulta ugualmente vincolata dall'obbligazione assunta.

La costituzione della s.s. non richiede un capitale minimo. I soci possono conferire denaro, crediti, beni in natura ed anche la propria opera. Il denaro conferito dai soci viene versato in un conto corrente intestato alla società.

6 – COSTI

Tasse da pagare al momento della costituzione della società: Euro 350,00 oltre ad onorario notarile. Costi camera di commercio: Euro 290,00.

7 – SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

La s.s. si scioglie ogni qual volta si verifichi una delle cause indicate nei patti sociali ovvero una delle cause previste dalla legge. Lo scioglimento della s.s. viene di regola formalizzato in una decisione dei soci, i quali procedono alla nomina di un liquidatore di cui deve essere data pubblicità nel Registro delle Imprese. terminate le operazioni di liquidazione, i liquidatori provvedono alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

costi di scioglimento: Euro 450,00 oltre ad onorario notarile.